

# *gatti in libertà*



**CHIUNQUE, PER CRUDELTÀ  
O SENZA NECESSITÀ  
CAGIONA LA MORTE DI UN  
ANIMALE È PUNITO CON LA  
RECLUSIONE DA TRE A  
DICIOOTTO MESI.(ART. 544-  
BIS CODICE PENALE)**

**E' VIETATO A CHIUNQUE  
MALTRATTARE I GATTI  
CHE VIVONO IN  
LIBERTÀ.**

**LO STATO PROMUOVE E  
DISCIPLINA LA TUTELA  
DEGLI ANIMALI DI  
AFFEZIONE, CONDANNA  
GLI ATTI DI CRUDELTÀ  
CONTRO DI ESSI, I  
MALTRATTAMENTI E IL  
LORO ABBANDONO.**

**I GATTI CHE VIVONO IN STATO DI LIBERTÀ SUL TERRITORIO  
SONO PROTETTI ED È VIETATO A CHIUNQUE MALTRATTARLI O  
ALLONTANARLI DAL LORO HABITAT.**

**SI INTENDE PER HABITAT DI COLONIA FELINA QUALSIASI  
TERRITORIO O PORZIONE DI TERRITORIO, URBANO E NON, NEL  
QUALE RISULTI VIVERE STABILMENTE UNA COLONIA FELINA,  
INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI SOGGETTI CHE LA  
COMPONE E CHE SIA ACCUDITA O NO DAI CITTADINI.**

